

REGOLAMENTO (CE) N. 709/2009 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve essere fissata al 75 % di 157 000 tonnellate.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati nell'allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2009.
- (3) Tenuto conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2009, è opportuno fissare i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate.
- (4) Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ritiene che un livello di catture, nel 2009, fino a 157 000 tonnellate nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV, corrisponderebbe ad un tasso di mortalità alieutica dello 0,6 e permetterebbe di mantenere lo stock al di sopra dei limiti precauzionali.
- (5) La busbana norvegese è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; che però, attualmente, non è gestito congiuntamente dalle due parti. Le misure di cui al presente regolamento devono essere conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 10 dicembre 2008.
- (6) Pertanto la quota comunitaria del totale ammissibile di catture (TAC) di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa

- (7) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 43/2009, in seguito ad una revisione dei limiti di catture dello stock di busbana norvegese per tener conto delle catture accessorie industriali di tali stock nella pesca della busbana norvegese, la Commissione può rivedere i limiti di cattura applicabili agli stock di merlano della zona CIEM IIIa, della zona CIEM IV e delle acque comunitarie della zona CIEM IIa, agli stock di eglefino della zona CIEM IIIa e delle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId, della zona CIEM IV nonché delle acque comunitarie della zona CIEM IIa. Tuttavia, tale revisione porterebbe ad una diminuzione dei quantitativi di merlano ed eglefino sbarcati destinati al consumo umano e ad un aumento dei quantitativi sbarcati destinati a scopi industriali. È quindi preferibile lasciare immutati i limiti di cattura per questi stock e interrompere la pesca di busbana norvegese non appena vengano raggiunti i livelli di catture accessorie di merlano ed eglefino corrispondenti alle stime attuali.
- (8) I limiti di cattura per gli stock di merlano ed eglefino della zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId dovrebbero restare invariati per il resto del 2009 anche in considerazione della pesca limitata di busbana norvegese in queste zone e in assenza di nuove previsioni di catture accessorie di merlano ed eglefino in altri tipi di pesca industriale in queste zone.
- (9) La busbana norvegese è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i nuovi quantitativi relativi ai limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile, al fine di garantire la continuità di queste attività di pesca.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 43/2009.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 43/2009 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

